

Orientamenti

che modificano gli orientamenti EBA/GL/2016/07 sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punti da i) a vii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 17.09.2026, se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2026/05» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti da i) del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

3. Attuazione

Data di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 19.10.2026.

4. Modifiche

8. Gli orientamenti EBA/GL/2016/07 sono modificati come segue.

9. Al paragrafo 23, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel caso specifico di accordi di factoring per i quali i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio dell'ente e ricorra una delle seguenti condizioni:

(i) la soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente in conformità all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è superata, ma nessuno dei crediti commerciali verso il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;

(ii) il debitore non è stato adeguatamente informato circa la cessione del credito commerciale da parte del cliente del factor e l'ente ha la prova che il debitore ha effettuato il pagamento del credito commerciale al cliente prima che lo stesso fosse in arretrato da oltre 90 giorni;

(iii) nel caso di accordi di factoring non comunicati, l'ente ha la prova che il debitore ha effettuato il pagamento del credito commerciale al cliente prima che lo stesso fosse in arretrato da oltre 90 giorni.

10. Il paragrafo 31 è sostituito dal seguente:

«31. Laddove il debitore sia stato adeguatamente informato circa la cessione del credito commerciale ma abbia comunque effettuato il pagamento al cliente, l'ente dovrebbe continuare a contare i giorni di arretrato secondo le condizioni del credito commerciale.»

11. Il paragrafo 32 è soppresso.

12. Al paragrafo 39, la lettera a) è soppressa.

13. Il titolo che segue il paragrafo 48 è sostituito dal seguente:

«Obbligazione finanziaria ridotta dovuta a una misura di concessione»

14. Il paragrafo 49 è soppresso.

15. Il paragrafo 50 è soppresso.

16. Il paragrafo 52 è sostituito dal seguente:

«52. Ai fini dell'improbabile adempimento di cui all'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per ogni misura di concessione, gli enti dovrebbero calcolare

l'obbligazione finanziaria ridotta e compararla con la soglia di cui al paragrafo 51. Nel caso in cui l'obbligazione finanziaria ridotta sia superiore a tale soglia, le esposizioni dovrebbero essere considerate in stato di default.»

17. Il paragrafo 53 è sostituito dal seguente:

«53. Tuttavia, nel caso in cui l'obbligazione finanziaria ridotta sia al di sotto della soglia specificata, e in particolare quando il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base dell'accordo di misure di concessione sia più elevato del valore attuale netto dei flussi di cassa previsti prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, gli enti dovrebbero valutare tali esposizioni per verificare se vi siano altre possibili indicazioni dell'improbabile adempimento. Nel caso in cui l'ente abbia ragionevoli dubbi riguardo alla probabilità di rimborso integrale e tempestivo dell'obbligazione creditizia ai sensi del nuovo accordo, il debitore dovrebbe essere considerato in stato di default. Gli indicatori che possono suggerire l'improbabile adempimento includono i seguenti:

- (a) il pagamento di un'ingente somma forfettaria previsto alla fine del programma di rimborso;
- (b) un programma di rimborso irregolare laddove siano previsti pagamenti significativamente inferiori all'inizio del programma di rimborso;
- (c) un periodo di tolleranza significativo all'inizio del programma di rimborso;
- (d) le esposizioni verso il debitore sono state oggetto di misure di concessione più di una volta.»

18. Il paragrafo 54 è sostituito dal seguente:

«54. Tutte le esposizioni classificate come deteriorate e oggetto di misure di concessione in conformità agli articoli 47 bis e 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere classificate come in stato di default.»

19. Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente:

«55. Qualora eventuali modifiche del programma delle obbligazioni creditizie di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano la conseguenza di difficoltà finanziarie di un debitore, gli enti dovrebbero inoltre valutare se una misura di concessione sia stata accordata e se si sia verificata un'indicazione dell'improbabile adempimento.»

20. Al paragrafo 59, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) La classificazione di un'esposizione come deteriorata in conformità all'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013.»

21. Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente:

«72. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, e laddove un'esposizione sia stata considerata in stato di default in conformità all'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che la misura di concessione sia stata accordata prima o dopo l'individuazione del default, gli enti dovrebbero considerare che nessun indicatore del default continui ad applicarsi a un'esposizione precedentemente in stato di default, laddove sia trascorso almeno un anno dall'ultimo dei seguenti eventi:

- (a) il momento in cui la misura di concessione è stata accordata;
- (b) il momento in cui l'esposizione è stata classificata come in stato di default;
- (c) la fine del periodo di tolleranza incluso negli accordi di concessione.»

22. Al paragrafo 73, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le condizioni di cui alle lettere da a) a e) dovrebbero essere soddisfatte anche con riferimento alle nuove esposizioni verso il debitore, in particolare laddove le precedenti esposizioni in stato di default verso detto debitore, oggetto di misura di concessione, siano state cedute o annullate.»

23. Al paragrafo 83, la lettera b) è soppressa.

24. Il paragrafo 107 è sostituito dal seguente:

«107. Gli enti dovrebbero verificare su base regolare che tutte le esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione siano classificate come in stato di default. Gli enti dovrebbero altresì esaminare su base regolare le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione al fine di determinare se per alcune di esse valga l'indicazione dell'improbabile adempimento ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei paragrafi da 51 a 55.